

Archivio selezionato: Lavoro

Sospensione versamenti: l'INAIL vuole la comunicazione con PEC e online

19/05/2020 - Mario Cassaro

Allegati:

Circ. INAIL 18 maggio 2020 n. 21

0

L'INAIL con Circ. 18 maggio 2020 n. 21 torna a trattare della sospensione dei premi assicurativi, fornendo istruzioni operative, dopo la Circ. 11 marzo 2020 n. 7 e la Circ. 27 marzo 2020 n. 11 ed a seguito delle modifiche apportate dalla L. 27/2020, di conversione del Decreto "Cura Italia".

L'Istituto passa in rassegna gli adempimenti, i versamenti ricompresi nella sospensione ed i soggetti che possono fruirne, ma la questione più rilevante è senza dubbio la previsione di un nuovo obbligo a carico di coloro che hanno applicato il beneficio.

L'INAIL annuncia, infatti, l'approntamento di un **servizio online** con cui a breve gestirà le sospensioni previste durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Attraverso tale servizio, i beneficiari della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dovranno dichiarare la disposizione che hanno applicato e il possesso delle condizioni previste.

Ricordiamo che l'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (D.Lgs. 509/94; D.Lgs. 103/96) in sinergia con l'Agenzia delle Entrate, verificano la presenza dei requisiti che consentono di sospendere versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo emergenziale.

In attesa del predetto servizio INAIL online, per i casi urgenti costituiti soprattutto dalla sospensione delle rate mensili, i beneficiari devono trasmettere alla sede competente dell'Istituto una **comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)**. Ma ciò che lascia perplessi è che non appena disponibile il servizio online, la comunicazione dovrà essere nuovamente presentata, anche dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alla Circ. 11 marzo 2020 n. 7 e alla Circ. 27 marzo 2020 n. 11.

Nel ginepraio venutosi a creare per effetto della successione di diverse disposizioni, in tema di adempimenti, ricordiamo che le **aziende operanti nella ex zona rossa**, le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio e turismo** e i tour operator, le **librerie** non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, hanno potuto beneficiare della sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020 e della domanda di riduzione del tasso medio (art. 23 All. DM 27 febbraio 2019 n. 30), nonché dell'invio della documentazione comprovante l'attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, effettuati nel 2019 e relativi alla domanda di riduzione del tasso medio.

Il DL 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto la sospensione dei **versamenti tributari, contributivi e premi INAIL in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020**, in presenza di una riduzione del fatturato rispettivamente del 33% o del 50% sulla base di ricavi o compensi conseguiti nel 2019, fino a 50 milioni oppure oltre tale limite, verificata confrontando il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 con quelli degli stessi mesi del periodo d'imposta precedente (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa, di

arte o professione dopo il 31 marzo 2019). Possono beneficiare della sospensione anche tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d'impresa).

L'INAIL specifica, tra l'altro, che può beneficiare della sospensione prevista per il mese di marzo 2020, qualora non già versata, la rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai **pescatori autonomi** e associati in **cooperative della piccola pesca marittima** e della **pesca nelle acque interne**, titolari della polizza speciale pescatori.

Nelle sospensioni previste per il mese di **aprile 2020**, sono ricomprese:

- la seconda rata trimestrale 2020 (scadenza 16 aprile) dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto;
- la rata mensile del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Nelle sospensioni previste per il mese di **maggio 2020**, si comprendono:

- la seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 (scadenza 18 maggio) per i soggetti titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
- i premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza al 18 maggio;
- la rata mensile (scadenza 18 maggio) del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne, titolari della polizza speciale pescatori.

Per quanto riguarda le **denunce di iscrizione e variazione** (art. 12 DPR 1124/65) nonché le altre **denunce periodiche**, si sospende la regolazione del quarto trimestre 2019 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi che svolgono attività di facchinaggio (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi anche di fatto, a seguito della presentazione entro il 31 gennaio 2020 dell'elenco trimestrale per la regolazione che hanno scadenza 16 marzo o 16 aprile; la regolazione 2019 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, che dopo denuncia annuale, hanno assunto scadenza 16 marzo o 16 aprile.

L'INAIL chiarisce inoltre che sono sospesi anche i **versamenti per premi e accessori** richiesti dalle sedi competenti **a seguito dei controlli** previsti dalla vigente normativa di riferimento. In particolare, le richieste di pagamento di cui all'art. 44, c. 5, DPR 1124/65, rivolte ai datori di lavoro per quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi (accertamento e notificazione non regolamentati dalla L. 689/81) e quant'altro dovuto all'Istituto. Anche in questi casi, qualora la richiesta di pagamento abbia scadenza 16 marzo, 16 aprile o 16 maggio 2020 gli interessati potranno effettuare la sospensione dei versamenti.

La circolare riepiloga, infine, le specifiche disposizioni sulla proroga dei termini in materia di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione nonché, in via temporanea, le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Utente: CONSULENZE SRL PANDG
mementopiu.it - 20.05.2020

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.